



Comune di San Vincenzo

Provincia di Livorno

Servizi per il Territorio

Autorizzazione paesaggistica n. **A/2010/53** del 10.07.2012

di cui all'art. 146, comma 8, D.Lgvo n. 42/04 relativa ad istanza n. **A/2010/53**.

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

VISTO il Progetto del 29/04/2003 con prot. 8030 presentato da Solvay Chimica Italia S.p.A., relativo a: "Ampliamento della cava di calcare di San Carlo, della realizzazione del raccordo ferroviario San Carlo - San Vincenzo e del nuovo silo per carico carri ferroviari", da effettuarsi a San Vincenzo in Via Aurelia Nord, Via della Valle e località San Carlo;

PRESO ATTO che è stata acquisita la Valutazione di Impatto Ambientale con deliberazione della Giunta Municipale 17/03/2004 n. 39 "Pronuncia di compatibilità ambientale di competenza Comunale allegato A.3 – L.R. n. 79/1998 – Progetto cava Solvay a San Carlo (San Vincenzo)" e deliberazione della Giunta Municipale 16/02/2005 n. 25 "Pronuncia di compatibilità ambientale – Progetto cava Solvay a San Carlo (San Vincenzo) – Attuazione delle prescrizioni e/o raccomandazioni della pronuncia di compatibilità ambientale (Delibera G.C. n. 39/2004) – Presa d'atto";

CONSTATATO che il Comune di San Vincenzo ha rilasciato in data 16/02/2005 Autorizzazione Paesaggistica n. 12 ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, con validità di 5 (cinque) anni in ottemperanza al parere del Ministero dell'Ambiente;

APPURATO che con provvedimento dirigenziale n. 5 del 07/02/2006, è stata autorizzata la Solvay Chimica Italia S.p.A., a proseguire l'attività di coltivazione della cava di San Carlo, per un periodo di 20 (venti) anni, secondo il Piano di Coltivazione di cui al Progetto del 29/04/2003 prot. 8030 e alle condizioni e prescrizioni della fase istruttoria, secondo i pareri, nulla-osta ed assensi trasmessi dai vari enti;

VISTO il punto 9 del provvedimento dirigenziale n. 5 del 07/02/2006, con il quale si prescrive, in considerazione dell'avvenuta positiva valutazione nell'ambito della procedura di V.I.A. anche degli aspetti paesaggistici del Progetto sul periodo di venti anni, che il Comune si impegna a rinnovare l'Autorizzazione Paesaggistica n. 12 del 16/02/2005 con validità di anni 5 (cinque), secondo le indicazioni ricevute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, salvo che in sede di verifica del Progetto si rilevi il mancato rispetto del Piano di Coltivazione e Recupero Ambientale approvati nell'ambito della suddetta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nonché nell'Accordo di Programma del 09/09/2005;

VISTA la richiesta presentata in data **03/02/2010** con prot. **GE/2010/0002564** da:

SOLVAY CHIMICA ITALIA s.p.a.
VIA PIAVE, 6
57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)
00104340492

relativa a:

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL VINCOLO PAESAGGISTICO N. 12 DEL 16 FEBBRAIO 2005.

da realizzarsi a San Vincenzo in:

VIA AURELIA NORD, VIA DELLA VALLE E LOCALITA' SAN CARLO,

nelle aree distinte al Catasto Terreni di questo comune al:

- foglio 2 mappali 4, 6, 8, 17, 181, 182, 307, 374, 375, 376, 481, 490, 499, 500, 501, 502, 509, 741, 759 e 961;
- foglio 3 mappali 15, 50, 92, 93,95, 96, 97, 98 e 99;



Comune di San Vincenzo

Provincia di Livorno

Servizi per il Territorio

- foglio 4 mappale 52;
- foglio 5 mappali 25 e 42;
- foglio 6 mappali 16, 69, 70, 71, 83, 85, 86, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 135 e 140;
- foglio 13 mappali 2, 3, 29 e 213;

VISTO il D.Lgvo 22.01.2004 n. 42;

VISTO il D.M. del 18.12.1953 e 25.01.1967 con i quali si individuano le zone di notevole interesse pubblico nell'ambito del Comune di San Vincenzo;

PRESO ATTO che tali opere rientrano per l'ubicazione all'interno di aree considerate di interesse naturale e pertanto sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del:

- D.Lgvo n. 42/04 art. 142 lettera:
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi;
- D.M. del 18.12.1953;

VISTO il titolo VI, capo IV "Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica" della L.R.T. 3/01/2005 n. 1;

CONSTATATO che con delibera di Giunta Regionale n. 1079 del 15/12/2008 "Adempimenti in attuazione dell'art. 205bis della L.R.T. 3/01/2005 n. 1 in materia di delega ai Comuni nell'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica ai sensi del D.L. 22/01/2004 n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", pubblicata sul B.U.R.T. n. 54 del 24/12/2008, si è dato atto delle verifiche effettuate dalla Regione e sono state emanate le prescrizioni volte a garantire il rispetto delle disposizioni di legge per l'esercizio della funzione delegata;

VISTO l'art. 87 della L.R.T. 3/01/2005 n. 1, modificato dall'art. 47 della L.R.T. 21/11/2008 n. 62 con la quale viene confermata la delega ai Comuni delle funzioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO il contributo richiesto alla Commissione del Paesaggio assolvente la funzione per le bellezze naturali in data 19.02.2010 n. 4;

FAVOREVOLE considerato che le opere oggetto di richiesta sono già state sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

DATO atto che è stata formulata dal responsabile del procedimento in data 11 marzo 2010 la relazione tecnica illustrativa n. 10, trasmessa, unitamente alla documentazione presentata, alla Soprintendenza di Pisa;

VISTO 63- PARERE DELLA SOPRINTENDENZA del 17.07.2010 n. 1740/BN

In riferimento alla proposta, relativa alla pratica in oggetto, ritenuta insufficiente la documentazione tecnica trasmessa, si richiede, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.e ii., la seguente documentazione integrativa:

- a) documentazione fotografica dell'area di cava con particolare riferimento alle aree oggetto di coltivazione;
- b) piano di coltivazione su elaborato grafico comprensivo delle sezioni e stratigrafie interessate dall'intervento;
- c) piano di ripristino ambientale e rimodellamento;
- d) rendering fotografico del post-operam;
- e) elaborati grafici ante e post-operam relativi alla realizzazione del raccordo ferroviario (San Vincenzo-San Carlo) e alla realizzazione del nuovo silo di caricamento;

CONSTATATO che l'ufficio ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta con lettera del 22.12.2010 prot. 31342;

DATO ATTO che la Soprintendenza di Pisa ha provveduto, ai sensi del comma 8, art.146 del D.Lgvo n. 42/04, ad esprimere il seguente parere:

63- PARERE DELLA SOPRINTENDENZA del 08.03.2011 N.: 664/BN



Comune di San Vincenzo

Provincia di Livorno

Servizi per il Territorio

Esaminata la proposta relativa alla pratica in oggetto, nel richiamare le nss. precedenti corrispondenze e in particolare la n. 1216/BN del 01.04.2005, si ribadisce quanto segue:

- a) che il vecchio sistema aereo teleferico ed il vecchio silos non dovranno essere abbattuti, ma dovranno essere oggetto di un progetto di restauro, recupero e consolidamento dello stesso, in quanto trattasi di Bene Culturale e archeologia industriale, la cui costruzione risale circa al 1926-1930 ad opera dell'Ing. Pierluigi Nervi Nebbiosi e quindi da salvaguardare e tutelare, assolutamente da non demolire, ma che sia effettuata una sistemazione vegetazionale esterna nell'ambito dell'area di intervento rispettando così lo stato dei luoghi e la sua geomorfologia e altimetria;
- b) il nuovo silos, così come proposto risulta costituito strutturalmente da dimensione eccessiva ed inadeguato allo stato dei luoghi. Infatti insieme al nastro trasportatore si configurano come elementi strutturali fortemente antropici; per cui se ne richiede almeno una riduzione generale in modo che gli stessi possano essere mimetizzati dalle alberature esistenti e da piantumare;
- c) inoltre la nuova viabilità per il raggiungimento dell'area cava, dovrà essere realizzata solo e comunque a raso e non su sbancamenti o riparti eccessivi quindi la stessa dovrà seguire nel suo tracciato la curva di livello e le sue quote.

RISULTA evidente, ed è peraltro confermato nella relazione tecnica ed in quella paesaggistica, che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, oggetto del presente esame, riguarda solo ed esclusivamente l'area di cava e, pertanto, le prescrizioni riportate nel parere della Soprintendenza di Pisa dell'08.03.2011 prot. 664/BN non sono pertinenti per i seguenti motivi:

- a) le prescrizioni sul vecchio sistema aereo teleferico, non possono essere accolte in quanto lo stesso, così come la stazione di carico all'interno dell'area di cava, sono già state demolite in base all'autorizzazione paesaggistica n. 12 del 16.02.2005 e al provvedimento dirigenziale n. 5 del 07.02.2006, con le prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale approvata con delibera di Giunta Municipale n. 39 del 17.03.2004 e n. 25 del 16.02.2005, ma, attualmente non oggetto di alcun intervento edilizio;
- b) la prescrizione sul vecchio silos, non può essere accolta in quanto è stato messo fuori esercizio in base alle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale approvata con delibera di Giunta Municipale n. 39 del 17.03.2004 e n. 25 del 16.02.2005 ma, attualmente non oggetto di alcun intervento edilizio;
- c) la prescrizione inerenti il nuovo silos non può essere accolta, in quanto è stato realizzato con concessione edilizia n. C/2004/150 del 09/04/2004 in base alle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale approvata con delibera di Giunta Municipale n. 39 del 17.03.2004 e n. 25 del 16.02.2005 ma, attualmente non oggetto di alcun intervento edilizio;
- d) la prescrizione riguardante la nuova viabilità per il raggiungimento dell'area di cava (raccordo ferroviario) non può essere accolta in quanto l'opera è già stata realizzata in base all'autorizzazione paesaggistica n. 12 del 16.02.2005 e al provvedimento dirigenziale n. 5 del 07.02.2006, con le prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale approvata con delibera di Giunta Municipale n. 39 del 17.03.2004 e n. 25 del 16.02.2005 ma, attualmente non oggetto di alcun intervento edilizio;

CONSIDERATO opportuno assumere le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42, ed in particolare l'art. 146, comma 14, sostituito dall'art. 4, comma 16 della Legge 12.07.2011 n. 106, in base al quale non è più necessaria l'acquisizione del parere del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il titolo VI, capo IV "Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica" della L.R.T. 03.01.2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio";

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 146, comma 8, D.Lgvo 22.01.2004 n. 42 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06.07.2002, n. 137" il **RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER**



Comune di San Vincenzo

Provincia di Livorno

Servizi per il Territorio

IL VINCOLO PAESAGGISTICO N. 12 DEL 16 FEBBRAIO 2005 per gli interventi riportati nella seguente documentazione:

- Relazione tecnica con allegata la documentazione fotografica;
- Relazione paesaggistica semplificata di cui al D.P.C.M. 12/12/2005;
- Tav. n. 1.C.1: Estratto del quadro conoscitivo/Vincoli sovraordinati;
- Tav. n. 1 – Planimetria “Stato Iniziale”;
- Tav. n. 2: Planimetria Generale;
- Tav. n. 3 – Planimetria “Piano di coltivazione a 5 anni”;
- Tav. n. 4 – Planimetria “Piano di coltivazione a 10 anni”;
- Tav. n. 4bis: Piano di coltivazione a 10 anni;
- Tav. n. 5 – Planimetria “Piano di coltivazione a 15 anni”;
- Tav. n. 6 – Planimetria “Piano di coltivazione a 20 anni”;
- Tav. n. 7 – Planimetria “Piano di coltivazione a 22 anni”;
- Tav. n. 9 – Sezioni dopo 5 anni;
- Tav. n. 10 – Sezioni dopo 10 anni;
- Tav. n. 11 – Sezioni dopo 15 anni;
- Tav. n. 12 – Sezioni dopo 20 anni;
- Tav. n. 13 – Sezioni dopo 22 anni;
- “Relazione di sintesi del monitoraggio ripristini ambientali ed opere di Ingegneria ambientale” datata Lug. 2010, redatta dall’agronomo forestale ambientale, dr. Fausto Grandi;
- “Relazione di sintesi del monitoraggio, Area di Fitodepurazione” datata Lug. 2010, redatta dall’agronomo forestale ambientale, dr. Fausto Grandi;
- “Registro di Monitoraggio” datato Lug. 2010, redatto dall’agronomo forestale ambientale, dr. Fausto Grandi e riferito a: Area di cava, Silo di caricamento e Tracciato Ferroviario;
- “Cartografia di sintesi della campagna di monitoraggio dell’Area di cava”, datata Lug. 2010, redatta dall’agronomo forestale ambientale, dr. Fausto Grandi;
- “Cartografia di sintesi della campagna di monitoraggio dell’Area del Silo di caricamento”, datata Lug. 2010, redatta dall’agronomo forestale ambientale, dr. Fausto Grandi;
- “Cartografia di sintesi della campagna di monitoraggio dell’Area del Tracciato ferroviario”, datata Lug. 2010, redatta dall’agronomo forestale ambientale, dr. Fausto Grandi;
- Foto n° 1 e 2;
- Foto n° 3 e 4 che evidenziano lo stato di avanzamento del ripristino di alcuni fronti di cava.

In virtù delle premesse, gli elaborati esclusi dall’elenco di cui sopra, non si allegano in quanto non pertinenti.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio, che in difetto di essa non possono essere eseguiti.

La presente autorizzazione paesaggistica è trasmessa alla Soprintendenza di Pisa che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla Regione e alla Provincia nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo, ai sensi dell’art. 146, comma 11, del D.Lgvo n. 42/04.

L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’autorizzazione dovrà essere rinnovata in ottemperanza al punto 9 del provvedimento dirigenziale n. 5 del 07/02/2006, secondo le indicazioni ricevute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, salvo che in sede di verifica del Progetto si rilevi il mancato rispetto del Piano di Coltivazione e Recupero Ambientale approvati nell’ambito della suddetta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nonché nell’Accordo di Programma del 09/09/2005.

L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.



Comune di San Vincenzo

Provincia di Livorno

Servizi per il Territorio

Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Il responsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 241/90 è il **Geom. SALTI FAUSTO**

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
(Geom. Andrea Filippi)